

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5661

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIGNALI, CRUCIANELLI, NAPPI, BIELLI, GUERRA, BUFFO

Norme per l'individuazione di garanzie pubbliche nelle istituzioni scolastiche non statali e per la realizzazione del diritto allo studio

Presentata l'8 febbraio 1999

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di avere garanzie pubbliche di rispetto dei principi costituzionali nelle scuole a gestione non statale e insieme di precisare norme per il diritto allo studio con carattere universalistico, quindi applicabili anche agli studenti iscritti a scuole che soddisfino queste garanzie, rispondono ad istanze oggi molto sentite nella società italiana. Negli anni e nei mesi scorsi infatti tali istanze si sono espresse con molta vivacità in diverse e forti iniziative che hanno coinvolto sia il mondo della scuola (studenti, insegnanti) sia altri settori sociali. L'urgenza e la necessità di definire norme in questa materia, che pure concerne una quota relativamente esigua di studenti e non rappresenta oggettivamente la priorità rispetto ai problemi della scuola

italiana, è sollecitata da norme in vigore che non ottemperano totalmente al mandato costituzionale così come affermato nell'articolo 33. Scelte di natura giuridicamente opinabile sono state effettuate, quindi, da vari anni nelle leggi finanziarie ed ora anche in alcune leggi regionali che aprono delicati problemi di competenza e di limiti della loro potestà legislativa. Vi è su questa materia il disegno di legge governativo del 5 agosto 1997 che sta percorrendo il proprio *iter* al Senato della Repubblica e vi sono altre norme che stanno realizzando il proprio *iter* alla Camera dei deputati (come il disegno di legge governativo sul riordino dei cicli scolastici, AC n. 3952) che in talune parti si intrecciano a questa stessa problematica. Nei mesi scorsi sono ritornati all'interesse di

cronaca nazionale alcuni casi di istituzioni scolastiche private dove, di fatto, non vige il principio costituzionale della libertà di insegnamento: in tali scuole infatti sono stati licenziati insegnanti in relazione alle scelte di vita privata o per le opinioni espresse. È quindi sembrato opportuno affrontare in modo chiaro e diretto questi problemi, per offrire un quadro normativo certo rispetto a tutti i soggetti che intervengono in questo settore. Questo ci sembra anche in sintonia con la legislazione degli altri Paesi europei, fatte salve le differenze del contesto italiano in relazione al regime concordatario tra Stato e Chiesa cattolica e a tutte le specifiche norme (giuridiche ed economiche) collegate a questo regime.

L'articolo 1 della proposta di legge stabilisce il quadro generale: gli articoli costituzionali di riferimento, l'istanza di un efficace sistema di controllo, le regole fondamentali, le norme per il diritto allo studio.

L'articolo 2 attribuisce ad una Commissione — come strumento del servizio nazionale di valutazione — il compito della valutazione e del controllo, che si traduce nella formulazione dei pareri, ratificati dagli organismi di vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

L'articolo 3 definisce il quadro di regole, cioè individua le garanzie concrete del carattere pubblico di queste istituzioni e tra queste garanzie la libertà di insegnamento per i docenti e di non discriminazione per gli studenti.

Nell'articolo 4 si individua la leva fiscale per favorire, al di sotto di un certo reddito anche per le famiglie che iscrivono i propri figli alle scuole non statali, le possibili detrazioni per spese scolastiche. Da tali detrazioni sono escluse le rette in quanto configurano oneri per lo Stato, cioè una esplicita violazione del dettato costituzionale.

Nell'articolo 5, infine, è stabilita la modalità della copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le istituzioni scolastiche a gestione non statale e le istituzioni scolastiche comunali e regionali, che possiedono i requisiti e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, secondo i principi fondamentali enunciati dagli articoli 3 e 33 della Costituzione, sono riconosciute rispettose delle garanzie pubbliche.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, provvede al riconoscimento, ed alla conseguente iscrizione in apposito albo, delle istituzioni scolastiche a gestione non statale che chiedono di essere riconosciute rispettose delle garanzie pubbliche previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3.

3. Le scuole riconosciute ai sensi del comma 2 sono sottoposte alla vigilanza delle autorità scolastiche per ciò che concerne l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, il permanere dei requisiti e delle condizioni richieste per il riconoscimento, la corrispondenza dell'insegnamento ai programmi.

4. La vigilanza di cui al comma 3 è esercitata dal Ministero della pubblica istruzione attraverso il raccordo dei suoi organi centrali e periferici con il servizio ispettivo, in conformità ai pareri espressi dalla Commissione per la valutazione del sistema di istruzione, di cui all'articolo 2.

ART. 2.

1. È istituita, a livello nazionale e con specifiche sezioni regionali, la Commissione per la valutazione del sistema di istruzione, di seguito denominata « Commissione », cui sono affidate l'individuazione degli *standard* nazionali di servizio scolastico pubblico e la valutazione perio-

dica della produttività e dell'efficienza delle istituzioni scolastiche pubbliche e di quelle riconosciute ai sensi degli articoli 1 e 3, oltre che del raggiungimento dei relativi obiettivi. La Commissione è parte integrante del sistema nazionale di valutazione.

2. La Commissione è composta da esperti di provata competenza nel campo delle discipline giuridiche, pedagogiche e di tutte le aree disciplinari e svolge il proprio servizio in modo autonomo rispetto all'amministrazione della pubblica istruzione.

3. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce gli aspetti organizzativi e funzionali e la relativa dotazione del personale della Commissione.

ART. 3.

1. Le istituzioni scolastiche a gestione non statale che intendono chiedere l'accesso all'albo di cui all'articolo 1, comma 2, devono possedere i requisiti e soddisfare le condizioni seguenti:

a) adozione di uno statuto o di un regolamento;

b) adeguamento e corrispondenza agli ordinamenti generali e ai programmi di insegnamento delle corrispondenti scuole ed istituti dello Stato;

c) corrispondenza del numero minimo e massimo di alunni per classe a quello previsto dal sistema pubblico di istruzione;

d) utilizzazione del personale in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente sul personale delle scuole del sistema pubblico;

e) rispetto e garanzia della libertà di insegnamento, dei diritti sindacali e dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale della scuola;

f) riconoscimento e istituzione di forme di partecipazione democratica interna e degli organi collegiali previsti per il sistema pubblico di istruzione;

g) adeguamento alla normativa generale relativa all'inserimento di portatori di *handicap*;

h) idoneità dal punto di vista igienico, sanitario e didattico dei locali.

ART. 4.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti norme per la detrazione dei costi relativi ai libri di testo, alle mense, ai trasporti, all'affitto per la permanenza fuori sede, alle tasse scolastiche dopo il periodo dell'obbligo scolastico ed altri oneri didattici e culturali, ad eccezione delle rette scolastiche; con i medesimi decreti è altresì regolamentata l'istituzione di borse di studio anche vincolate all'effettiva spesa a fini didattici e culturali, anche extrascolastici.

2. Delle agevolazioni di cui al comma 1 sono beneficiari gli studenti appartenenti ai nuclei familiari in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti; per i nuclei familiari con diversa composizione tale requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal citato decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. I benefici di cui al comma 1 sono previsti ed applicabili per i soli studenti iscritti nelle istituzioni scolastiche a gestione non statale riconosciute garanti, e finché permangano tali, ai sensi degli articoli 1 e 3, nonché per gli studenti nella fascia della formazione professionale ob-

bligatoria e dei più alti gradi dell'istruzione.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

